

## CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI

### Iscrizioni Scuola primaria

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si **effettuano esclusivamente on line.**

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale<sup>1</sup>:

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro **il 31 dicembre 2017**;

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il **30 aprile 2018**. A tal riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Le scuole che accolgono bambini anticipatori debbono rivolgere agli stessi particolare attenzione e cura, soprattutto nella fase dell'accoglienza, ai fini di un efficace inserimento.

Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.T.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.89/2009.

All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale definito dal Consiglio d'Istituto tenuto conto dell'art. 4 del Regolamento: 27; 30; 40 ore (tempo pieno).

L'accoglimento delle opzioni fino a 27 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze queste che dovranno essere portate a conoscenza dei genitori, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on- line di iscrizione.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe.

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.

1 La previsione normativa contenuta nell'art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: "La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente". Cfr anche la nota del Dipartimento dell'Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi dell'istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola primaria statale viciniora, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, il dirigente dell'istituzione scolastica autorizza l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nella modalità dell'istruzione parentale.

Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama all'attenzione che gli alunni soggetti all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.

### **Eventuali eccedenze di iscritti alla scuola primaria**

Per quanto concerne la scuola primaria i criteri di precedenza in caso di eccedenze, che possono riferirsi esclusivamente ai provenienti da altra frazione/Comune rispetto a quello competente, sono da riferirsi nell'ordine a:

- 1) alunni diversamente abili;
- 2) alunni con fratelli frequentanti e che continueranno a frequentare la stessa scuola nell'anno scolastico al quale si riferisce l'iscrizione;
- 3) alunni domiciliati (atto notorio) nella frazione della scuola richiesta;
- 4) alunni domiciliati (atto notorio) nel comune della scuola richiesta;
- 5) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nella frazione della scuola richiesta;
- 6) alunni i cui genitori (almeno uno) lavorano stabilmente nel comune della scuola richiesta.

A parità dei titoli preferenziali precedenti si sorteggia.

In ogni caso però nell'assegnazione degli alunni a plesso che non compete per residenza nella frazione si evita di superare il tetto di 25 alunni per classe, in presenza di posti in altro plesso del comune e/o nel plesso di competenza.

N.B. Naturalmente il ricorso ai criteri di precedenza si attiva solo nel caso non sia possibile istituire un numero di classi adeguato al numero degli iscritti.

Al requisito del domicilio è equiparata la richiesta di residenza già effettuata in comune nonché l'atto notorio che dichiara che l'alunno vive abitualmente, durante l'anno scolastico, presso nonni o zii di primo grado residenti nella zona in questione.

### **Richieste di cambio classe / plesso**

Eventuali richieste di cambio classe/plesso presentate oltre il termine delle iscrizioni vengono esaminate dal dirigente scolastico.

Si tengono in debito conto anche le situazioni delle possibili classi riceventi, in base ai dati di cui dispone la Direzione (numero degli alunni, casi di scarso profitto, contenzioso in corso, ecc...).

### **Iscrizioni fuori termine**

Le iscrizioni effettuate oltre il termine di presentazione fissato, se ne ricorrono le condizioni, (residenza/domicilio nella frazione/Comune ed età dell'obbligo scolastico) sono accolte d'ufficio.

Ai residenti/domiciliati, per altro, è sempre da consigliare la frequenza del plesso più favorevole per numero di alunni frequentanti le classi interessate, fermo restando che tale consiglio diventa obbligatoria prescrizione se le classi del plesso competente per bacino risultano al massimo della capienza.

Le richieste di frequenza per trasferimento della famiglia, purché contestuali al trasferimento stesso, sono regolate nello stesso modo delle iscrizioni fuori termine.

Per tutti i casi che non rientrano nelle tipologie sopra indicate decide il dirigente scolastico, tenendo per quanto possibile conto, di reali e comprovati casi particolari ma, anche e soprattutto, dei criteri e dei principi che vi sottendono relativi alla formazione delle sezioni

### **Frequenze temporanee**

Le richieste di frequenza temporanea (famiglie itineranti), sono accolte previo accertamento della disponibilità di posti

### **Criteri per la formazione delle classi**

Si regola la formazione delle classi prime della scuola primaria secondo i sottoindicati criteri, per quanto possibile, ma con specifica motivazione nell'eventualità di mancato rispetto degli stessi:

1. rispetto della normativa vigente;
2. tenere il più possibile costante il rapporto 20/28, capienza massima rispettivamente per le classi con l'inserimento di alunni diversamente abile e non;
3. eterogeneità interna alle classi ed omogeneità fra le classi garantita dall'individuazione di gruppi di livello, tra gli alunni simili, da assegnare alle classi e desunti dall'analisi delle schede compilate dalle docenti di scuola dell'infanzia;
4. equa ripartizione, nelle e tra le classi, di alunni con livelli di apprendimento diversificati anche in base alle date di nascita desunte dalle schede di iscrizione (larga periodizzazione trimestrale o quadrimestrale);

5. equa ripartizione nelle e fra le classi di alunni con difficoltà comportamentali desunte dalle schede compilate dai docenti delle scuole dell'infanzia;
6. raccolta di indicazioni, previa consultazione di docenti delle scuole materne private, sugli alunni che non hanno frequentato le scuole dell'infanzia statali;
7. equa ripartizione tra maschi e femmine;
8. equa ripartizione degli alunni autotrasportati e provenienti dalle stesse zone;
9. richieste di natura riservata gestite direttamente dal Dirigente Scolastico.